



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco,1 ☎ 0733907153 📠 0733907359 P.Iva 00243720430

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 12 del 29-07-2013

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARSU - ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DILETTI GIORGIO	P	TARULLO DANIELA	P
TONDI EMANUELE	P	MARIANI LUCIANA	P
ROSELLI LEONARDO	P	BELLI GIULIO	A
ZAMPERA MERI	A	FABBRIZI FABRIZIO	P
APPIGNANESI GIULIANA	A	MICUCCI DANIELE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	P	RILLI FRANCO	P
SALVATORI MAURO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[3] Presenti n.[10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TONDI EMANUELE
MARIANI LUCIANA
FABBRIZI FABRIZIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 224 del 22/12/2011 il quale stabilisce, a decorrere dall'1/01/2013, l'entrata in vigore del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

Rilevato che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria che patrimoniale (TARSU/TIA) compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA e maggiorazione ECA);

Tale norma in origine prevedeva che la TARES fosse così costituita:

- parte rifiuti, che deve coprire interamente i costi del ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti, e che deve ripartire tali costi tra le diverse categorie di utenza secondo i parametri previsti dal D.lgs. 158/99 (c.d. *Decreto Ronchi*);
- parte servizi, consistente in una addizionale di € 0,30 al mq, destinata a coprire i costi dei servizi comunali indivisibili, e che doveva corrispondere ad un taglio di pari importo dei trasferimenti erariali.

Dato atto che tale norma è stata più volte rimaneggiata nei primi mesi di questo anno. Da ultimo, l'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 35 dell'8/04/2013, convertito in legge n. 64 del 06/06/2013, ha apportato importanti modifiche, prevedendo in particolare che:

- per l'anno 2013 il Comune, con propria delibera, può stabilire scadenza e numero di rate di pagamento, inviando ai contribuenti i modelli precompilati già utilizzati per la TARSU oppure indicando altre modalità di pagamento, purché la delibera venga pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento;
- tali versamenti possono essere richiesti anche in proporzione alle tariffe TARSU approvate per l'anno 2012, in quanto operano quale acconto;
- con l'ultima rata, avente scadenza entro il mese di dicembre, verrà operato il conguaglio tra quanto precedentemente versato e quanto effettivamente dovuto in applicazione delle tariffe TARES nel frattempo approvate per l'anno 2013;
- con la stessa rata di dicembre verrà applicata la maggiorazione di € 0,30 al mq., che però verrà incassata direttamente dallo Stato e non più dal Comune ed il relativo versamento dovrà avvenire a mezzo del modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 o tramite bollettino postale di cui all'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011;
- I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione delle prime due rate del tributo delle modalità di pagamento già in uso per la Tassa sui rifiuti solidi urbani;

Considerato che in relazione alla normativa sopra esposta:

- l'approvazione del nuovo regolamento comunale TARES e delle tariffe 2013 sarebbe ad oggi prematura, in quanto la normativa di riferimento è ancora in evoluzione e sarà probabilmente oggetto di ulteriori modifiche;

- risulta opportuno tuttavia consentire ai contribuenti di scaglionare su due rate il pagamento degli importi dovuti, tenendo presente che il conguaglio che verrà operato a dicembre conterrà per intero l'addizionale statale (anche negli scorsi anni si è provveduto alla riscossione della Tassa rifiuti solidi urbani in due rate e stante anche la ristrettezza dei tempi, un eccesso di rateizzazione comporterebbe solo disagi per i cittadini per provvedere a pagare rate con scadenze ravvicinate);
- la riscossione spontanea della TARES potrà essere effettuata tramite Equitalia S.p.A. in quanto l'art. 10 comma 2-ter del D.L. n. 35 dell'08/04/2013 convertito in legge n. 64 del 06/06/2013 ha disposto che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento della TARES relativa all'anno 2013 venga effettuato in 3 rate aventi le seguenti scadenze: **1^ rata 31 Agosto 2013, 2^ rata 31 Ottobre 2013, 3^ rata 31 dicembre 2013**, prevedendo che il versamento delle prime due rate avvenga in acconto nella misura del 70% sull'importo calcolato secondo le tariffe TA.R.S.U. vigenti per l'anno 2012 (ovvero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziate dopo il 31/12/2011, in misura pari al 70% del tributo determinato applicando le stesse tariffe sopra indicate);

Ritenuto altresì di prevedere che i contribuenti abbiano facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza per il versamento della prima rata;

Dato atto che l'ufficio tributi predisporre il relativo ruolo in acconto per l'anno 2013, mediante l'invio a mezzo avvisi bonari da parte di Equitalia S.p.A.;

Dato atto che entro il 15 dicembre 2013, salvo che intervengano ulteriori modifiche legislative, si provvederà a richiedere il conguaglio tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto a titolo di TARES 2013, oltre all'addizionale statale, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013 e dell'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 c. 387 della legge n. 228/2012 (versamento a mezzo mod. F24 o tramite bollettino postale);

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 14 comma 22 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22/12/2011, in base alla quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

Visto l'articolo 10 comma 2 del D.L. n. 35 dell'8/04/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 06/06/2013;

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dopo breve discussione che vede tutti i presenti partecipi e favorevoli;

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 10 votanti n. 10 favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari n. 0
Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante del presente atto;
- 2) Stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo all'anno 2013 venga effettuato in tre rate aventi le seguenti scadenze:

1^ rata: 31 Agosto 2013, 2^ rata: 31 Ottobre 2013, 3^ rata: 31 dicembre 2013;
- 3) Di determinare il tributo dovuto nelle prime DUE rate di acconto per l'anno corrente, in misura pari al 70% dell'importo calcolato secondo le tariffe TA.R.S.U. vigenti per l'anno 2012 (ovvero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziate dopo il 31/12/2011, in misura pari al 70% del tributo determinato applicando le stesse tariffe sopra indicate);
- 4) Di stabilire che è facoltà dei contribuenti versare le prime due rate del tributo, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (31/07/2013);
- 5) Di dare atto che entro il **15 dicembre 2013**, salvo che nel frattempo non intervengano ulteriori modifiche legislative, si provvederà a richiedere ai contribuenti tenuti al pagamento, **la terza rata a conguaglio** tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto a titolo di TARES 2013 in base alle apposite tariffe deliberate, oltre alla maggiorazione statale pari ad €. 0,30 a mq., secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013 e dell'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 c. 387 della legge n. 228/2012 (versamento a mezzo mod. F24 o tramite bollettino postale);
- 6) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi di provvedere alla predisposizione del ruolo, da riscuotere mediante l'invio di avvisi bonari da parte di Equitalia S.p.A., relativo alla 1^ ed alla 2^ rata calcolate in acconto, come sopra specificato;
- 7) Di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di questo Ente e sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata.

Indi con separata votazione resa ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 che ha dato il seguente risultato: presenti n. 10 votanti n. 10 favorevoli n.10 astenuti n. = contrari n. =

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario

f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente

f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 30-07-2013 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 30-07-2013.

E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 30-07-2013	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 29-07-2013 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 30-07-2013

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI**
GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
